



Prot. 68078

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera h), che attribuisce al Direttore dell'Agenzia delle dogane il compito di determinare le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Visto il decreto ministeriale n.1390 del 28 dicembre 2000, contenente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2001;

Vista la tabella A, allegata al predetto testo unico n. 504 del 1995, degli impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte;

Visto il regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa, adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;

Visto il regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie, adottato con il decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577;

Visto il regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l'imposta sui bitumi, adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996 n. 557;

Visto il regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, adottato con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, del 14 dicembre 2001, n. 454;

Visto l'articolo 1, comma 9, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, in materia di denaturazione del gasolio impiegato come combustibile per riscaldamento;

Vista la Determinazione direttoriale 2228/UD del 28 dicembre 2007, con la quale sono state stabilite le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici;

Considerato quanto rappresentato da alcune strutture territoriali di questa Agenzia, nonché da talune Associazioni di categoria, in merito alle difficoltà di adeguamento tecnico degli impianti di cui all'art. 5, comma 4 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n. 354, nonché di quelli indicati nell'art. 1, comma 1, della Determinazione direttoriale 2228/UD del 28 dicembre 2007,

nei termini di cui agli articoli 3 e 10 della predetta Determinazione direttoriale, entro la prevista scadenza del 5 gennaio 2009;

Ritenuta, sulla base di tale motivazione, l'opportunità di prorogare di 90 giorni detto termine al fine di non bloccare l'operatività di detti impianti, ferma restando la decorrenza iniziale della suddetta Determinazione;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Proroga del termine

1. Il termine fissato dall'articolo 10, comma 1, della Determinazione direttoriale 2228/UD del 28 dicembre 2007 per consentire ai titolari degli impianti di denaturazione, in esercizio alla data di entrata in vigore della citata Determinazione, di adeguarsi alle disposizioni nella medesima contenute è prorogato di ulteriori 90 giorni.

Art. 2

Pubblicazione

2. La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 23 dicembre 2008

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Giuseppe Peleggi